

LETTERA INFORMATIVA N.27/2023

Adeguati assetti societari



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.27/2023

Adeguati assetti societari

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso pubblico, lo scorso 7 luglio, un documento avente ad oggetto gli “*Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici*”.

■ **Profili civilistici**

Con particolare riguardo ai **profili civilistici**, è oramai noto che - ai sensi dell’art.2086, comma 2, del Codice Civile (in vigore dal 16 marzo 2019) - l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il **dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale¹.

Quanto sopra rende necessaria una valutazione circa l’adeguatezza del modello organizzativo adottato, con giudizio *ex ante*, sulla base del **criterio generale di proporzionalità**, sia in relazione alle dimensioni dell’impresa, sia con riguardo alla natura dell’attività concretamente esercitata².

¹ Art.3 del D.Lgs. 14/2019 (*Codice della crisi*).

² Nelle imprese di maggiori dimensioni, la struttura complessiva già esistente consente di rilevare con maggiore semplicità l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato; in quelle di dimensioni minori (o, comunque, con attività meno complesse), invece, l’applicazione della disciplina in parola può concretizzarsi con l’adozione e l’implementazione di adeguati protocolli organizzativi.

In ordine al dovere di istituire, adottare e monitorare tali assetti organizzativi, la norma civilistica è rinvenibile nell'**art.2381**, con riferimento alle società per azioni, il quale statuisce che *“Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo”*.

Il documento del CNDCEC evidenzia che la mera istituzione degli assetti in questione non ne implica, di per sé, la loro adeguatezza: ciò, sia in via generale, che in funzione della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative; ulteriori indicazioni, in tal senso, sono contenute nell'art.3 del D.Lgs. 14/2019 (*Codice della crisi*), nonché nelle disposizioni dettate per la composizione negoziata, di cui agli artt.12 e seguenti della medesima disposizione³.

In tale contesto, assume notevole rilevanza il ruolo del Collegio Sindacale; difatti, tale organo di controllo - una volta valutata l'idoneità degli assetti societari (anche ai fini indicati dall'art.2086, comma 2, del Codice Civile) - deve **vigilare sulla loro effettiva realizzazione** e, ove necessario, segnalare ed esigere eventuali correttivi o adeguamenti. Elementi fondamentali al raggiungimento di tale scopo sono costituiti, da un lato, dall'interlocuzione con l'organo amministrativo e, dall'altro lato, dallo scambio di informazioni con il soggetto preposto alla revisione legale; quest'ultimo rappresenta un **interlocutore privilegiato** affinché il Collegio Sindacale possa acquisire informazioni sulla situazione e sull'andamento dell'impresa.

³ Peraltro, nel contesto del flusso informativo disegnato per la composizione negoziata della crisi – nel quale l'organo amministrativo è chiamato ad attivarsi, su segnalazione di quello di controllo, per la soluzione di squilibri patrimoniali o economico-finanziari che rendono probabile la crisi o l'insolvenza della società, quando ancora risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento – si rende esplicito un elemento procedurale che può valere nella considerazione di un assetto come adeguato.

Parte della giurisprudenza ha affermato che la mancata predisposizione di **adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili** della società, da instaurare in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, può costituire una **grave irregolarità** denunciabile al Tribunale, in quanto foriera di pregiudizi per la società e per i relativi creditori e sufficiente a giustificare la revoca dell'organo amministrativo, nonché la sua sostituzione con un **amministratore giudiziario**.

A tale riguardo, si può osservare come l'art.2409 del Codice Civile non si limiti a disciplinare le irregolarità nella gestione strettamente "**imprenditoriale**" della società. Un concetto ampio di gestione consente, difatti, di collocare tra le irregolarità contemplate dalla norma sopra citata anche la violazione di specifici compiti che, pur non riguardando la gestione imprenditoriale in senso stretto, rilevano ai fini dell'**ordinato svolgimento** dei poteri tra gli organi della società.

In altre parole, la nozione di gestione è complessa ed include non solo l'amministrazione corrente, ma anche le scelte strategiche e quelle che attengono all'assetto organizzativo dell'impresa: assetto che non può dirsi debitamente strutturato ed adeguato a fronte della mera distribuzione di deleghe endoconsiliari.

In sostanza, la *ratio* dell'intervento legislativo è quella di imporre all'impresa una **struttura organizzativa, amministrativa e contabile completa e tale da rilevare, il prima possibile, situazioni di crisi** al fine di poter adottare le necessarie misure ed evitare di dovere pervenire a scelte esclusivamente liquidatorie. Proprio per questo motivo, si ribadisce la necessità di una strutturazione adeguata degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

In buona sostanza, la **mancata predisposizione degli assetti** contemplati dall'art.2086, comma 2, del Codice Civile, finalizzati sia a prevenire eventuali crisi che a garantire un immediato intervento per il suo superamento, costituisce di per sé **grave atto di mala gestio**, idoneo a giustificare la revoca dell'amministratore.

Il Tribunale di Roma, sull'argomento di cui si discute, ha sottolineato come le scelte dell'amministratore possano essere sindacate nei limiti del principio della c.d. "*business judgement rule*"; secondo tale principio, da una parte, mentre appare certo che la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporti una responsabilità dell'organo gestorio, dall'altra parte, si ritiene possibile assoggettare a sindacato giudiziale la struttura organizzativa predisposta dall'amministratore nei limiti e secondo i criteri della **proporzionalità** e della **ragionevolezza**⁴.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 13 luglio 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

⁴ A fronte di ciò, si ribadisce come in assenza di adeguati assetti non si ponga alcun problema di limiti di sindacabilità dell'operato dell'organo gestorio.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

